

RG 3773-3/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE.**

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

Dott.	Luca Minniti	Presidente
Dott.ssa	Barbara Fabbrini	Giudice
Dott.	Umberto Castagnini	Giudice estensore

nella causa iscritta a n. r.g. **3773/2023**

PROMOSSA DA:

██████████ ██████████ con l'avv. CARMEN CAPOCCIA e l'avv. ELENA
D'AMICO

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

RESISTENTE

all'esito della camera di consiglio del 25.10.2023 ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex artt. 35 bis d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.

██████████ con istanza depositata in data 19.10.2023, ha reiterato la
domanda di sospensione del provvedimento impugnato con cui la Commissione
Territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza.

Il Tribunale, nella camera di consiglio del 5.4.2023, aveva rigettato la prima istanza



di sospensiva ritenendo non sussistenti “*gravi e circostanziate ragioni di sospensione*” ex art. 35-bis, comma 4 d.lgs 25/2008, non essendo documentati sufficienti elementi di integrazione socio-lavorativa e non apparendo, ad un primo e sommario vaglio, le motivazioni addotte rilevanti ai fini della protezione internazionale.

A fondamento della nuova istanza il ricorrente ha dedotto che il contratto di lavoro part-time a tempo determinato in data 19.9.2023 è stato trasformato a tempo indeterminato e, sotto il profilo procedurale e processuale, che “*devono essere presi in considerazione anche gli elementi di grave crisi socio economica, sanitaria, idrica, alimentare e politica che hanno recentemente riguardato il paese di origine del sig. Makdoudi, ovvero la Tunisia, paese che non può più considerarsi sicuro*”..

La reiterazione dell’istanza deve ritenersi ammissibile in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto e della deduzione di “*nuove ragioni di fatto e di diritto*”, come previsto dall’art. 669-septies c.p.c..

La questione relativa alla qualificazione della Tunisia come paese sicuro e più ancora la richiesta di valutazione di corretta inclusione nella lista paesi sicuri con conferma sul punto dell’indirizzo di recente espresso da questo Tribunale nella pronuncia resa in data 20.9.2023, riveste carattere di novità rispetto all’impianto difensivo precedente e già valutato con il decreto di rigetto sopra indicato, ed oltre che rivestire carattere di “nuova questione di diritto” assume anche carattere dirimente ai fini della decisione sulla sospensiva del provvedimento impugnato.

In proposito, occorre osservare che il Legislatore Italiano con il D.L. 4 ottobre 2018 ha inserito all’interno del D.Lgs 25 del 2008 l’art. 2 *bis* rubricato “paesi di origine sicura”. La norma prevede che con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, possa esser stilato un elenco dei Paesi di origine sicuri, individuati sulla base dei criteri enucleati ai commi 2 e ss. del medesimo art. 2 bis, all’esito di una formalizzata istruttoria tecnica. Il decreto in questione è stato emanato il 4 ottobre 2019 e poi successivamente aggiornato il 17 marzo 2023. In entrambe le versioni del decreto nella lista paesi da presumere sicuri è presente la Tunisia.

La disciplina in esame -com’è noto- prevede che l’inserimento di un paese all’interno del suddetto decreto crei una presunzione di sicurezza del paese in relazione alla domanda del richiedente asilo il quale, per vincere tale presunzione, deve, a norma del



comma 5 del medesimo articolo 2 bis - tanto in fase amministrativa quanto poi in quella giudiziale – invocare “*gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova*”.

Nel caso di specie il ricorrente, a sostegno della istanza di sospensiva, dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha sostenuto che la Tunisia per i recenti avvenimenti che si sono verificati su tale territorio e che riguardano la generalità delle persone, non soddisfa più le condizioni previste dalla normativa (commi 2 e ss. dell’art. 2 bis) per essere inserita all’interno dell’elenco paesi sicuri e sulla base di tale allegazione ha chiesto la pronuncia di sospensiva, chiedendo espressamente al Collegio di pronunciarsi sulla sussistenza e permanenza dei requisiti che hanno determinato l’inserimento della Tunisia nella lista dei paesi sicuri.

Sicché occorre chiedersi se sia attribuito all’autorità giudiziaria - investita della questione - il potere/dovere di verificare il corretto inserimento di un Paese nella lista dei Paesi sicuri, ove la predetta indicazione – compiuta dall’Amministrazione – si discosti dai criteri previsti dalla legge oppure detta indicazione non sia più rispondente ai predetti criteri alla luce delle mutate condizioni di fatto.

Al fine di dare risposta al predetto quesito è necessario premettere che l’inserimento di un paese all’interno della lista paesi sicuri ha una pluralità di conseguenze sulla procedura amministrativa applicata alle domande di protezione internazionale avanzate dai richiedenti provenienti da quel territorio e conseguentemente sul procedimento giudiziale di impugnativa della decisione dell’autorità amministrativa.

In primo luogo, la decisione amministrativa può essere adottata con un esame prioritario ed a seguito di una procedura c.d. accelerata, e l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione è attenuato in quanto “*la decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all’articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso*” (v. art. 9, comma 2-bis del D.Lgs 25 del 2008); in secondo luogo la proposizione del ricorso giudiziale non ha efficacia sospensiva automatica degli effetti del provvedimento amministrativo di diniego; in terzo luogo i termini di proposizione del ricorso verso il provvedimento amministrativo di diniego sono dimezzati (v. art. 35 bis del D.Lgs 25 del 2008), da 30 a 15 giorni;



infine, ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs 142/2015, introdotto con la L. 50/2023 (di conversione con modificazioni del decreto legge n. 20/2023), la provenienza da un paese di origine sicuro consente, a certe condizioni, il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all'art. 28-bis del d.lgs 25/2008, con potenziali effetti limitativi della libertà personale.

E' necessario evidenziare che la procedura accelerata prevede deroghe ai diritti esplicitamente qualificati dal legislatore europeo come estrinsecazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale: in primo luogo al diritto a termini di impugnazione "ragionevoli" che "non rendono impossibile o eccessivamente difficile" l'accesso alla giustizia (cfr. art. 46 par. 4 direttiva procedure) ed in secondo luogo il diritto del richiedente a rimanere nel territorio "fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso" (art. 46 par 6 sempre della direttiva procedure).

In proposito va rammentato che, con riferimento specifico al termine di 15 giorni per la presentazione del ricorso giurisdizionale, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha esplicitamente affermato che in assenza di una previsione comunitaria derogatoria " il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell'autorità competente, della possibilità, per un richiedente asilo la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta domanda" (cfr. Sentenza 20 ottobre 2016 emessa nella causa C-429/15).

Seppur vero che è lo stesso legislatore europeo – nell'ottica di evitare l'abuso del diritto alla protezione internazionale - a consentire agli Stati membri di creare una lista paesi sicuri cui legare una procedura parzialmente diversa (facoltà esercitata dall'Italia con il D.L. 4 ottobre 2018), tuttavia, sono state previste dal sistema normativo europeo una serie di presupposti e condizioni che meritano una breve disamina, in quanto determinanti per delineare il quadro di riferimento nel quale la decisione del Collegio si inserisce.

In primo luogo, qualora il legislatore nazionale decida di inserire la nozione di paese



sicuro nel sistema di asilo si rende necessario che la qualificazione di un paese come sicuro si fondi sulle informazioni raccolte da fonti qualificate: *le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa* (art. 37 c.3 direttiva procedure richiamate dall'art. 2bis dlgs.25/2008).

In secondo luogo, le fonti su cui si è basata la ricognizione e la decisione di inclusione di un paese nella lista paesi sicuri devono essere costantemente aggiornate e se vi è un cambiamento significativo della situazione del paese deve esserne rivalutato l'inserimento (*Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro - Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo*), (art. 37 c.2, Direttiva procedure cit.).

L'obbligo di revisione periodica delle fonti e della decisione di inserimento nella lista paesi sicuri emerge in modo chiaro anche dal “considerando” n. 48 della direttiva procedure nel quale è previsto che “*Al fine di garantire l'applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre **riesami periodici** sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell'EASO, dell'UNHCR, del Consiglio d'Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. **Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro**”.* Nonché dall'art. 37, c. 2 – che dando applicazione al *considerando* – obbliga gli Stati membri a riesaminare “*periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.*”



L'obbligo di revisione e aggiornamento ricade ovviamente in primo luogo in capo all'autorità statale che ha emesso il provvedimento, nel caso dell'Italia quindi ai Ministri competenti indicati dal comma 1 dell'art. 2bis del d-lgs 25/2008 (Ministro degli affari esteri, Ministro dell'interno, e Ministro della giustizia). Tale potere è stato del resto esercitato non solo in occasione della revisione periodica che ha portato all'aggiornamento del decreto ministeriale del 4 ottobre 2019 con il decreto del 17 marzo 2023, ma anche all'indomani dello scoppio improvviso del conflitto bellico tra la Russia e l'Ucraina, quando il Governo ha provveduto ad operare l'immediata sospensione dell'inclusione dell'Ucraina nella lista paesi sicuri con il decreto ministeriale 9 marzo 2022 e la successiva eliminazione con il decreto 17 marzo 2023.

Proprio perché la creazione – a determinate condizioni - di un elenco di paesi sicuri consente ai legislatori nazionali di derogare ad alcuni diritti procedurali garantiti dalla direttiva ai richiedenti (diritti che tra l'altro trovano esplicito riconoscimento nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nell'art 13 della CEDU, nonché agli artt. 24 e 113 Cost), deve ritenersi sussistente anche un potere/dovere di controllo dell'autorità giurisdizionale ordinaria, investita ritualmente della questione, sul legittimo inserimento di un paese all'interno della lista da cui discende causalmente la limitazione dei diritti procedurali e sostanziali che il legislatore europeo ha voluto garantire in via generale a tutti i richiedenti asilo quale strumento di tutela di diritti fondamentali della persona consacrati tanto nelle carte europee quanto nella Costituzione italiana, (art. 10 c.3 Cost).

È bene chiarire che tale valutazione nella domanda che è chiamato il Collegio ad oggi ad esaminare, che ha natura cautelare ed ha ad oggetto solo la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, è esclusivamente volta a verificare la legittimità della procedura “speciale” seguita e la conseguente limitazione dei diritti processuali previsti, in via generale, in caso di adozione della procedura ordinaria.

In altri termini, dall'assenza dei parametri indicati dalla Direttiva e dalla legge di recepimento per l'inserimento di un paese nella lista dei cd. Paesi Sicuri (presupposto per l'adozione della procedura accelerata) non potrà farsi discendere automaticamente il diritto, da valutarsi all'esito del giudizio, ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale essendo diversi i presupposti di fatto e di diritto (es. *la sussistenza di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* rilevante ai fini dell'art. 14 d.lgs 251/2007 lett. c) per il riconoscimento



della protezione sussidiaria).

In questa sede, tuttavia, vanno valutati tutti i presupposti che hanno dato luogo all'attivazione della procedura cd. accelerata, che ha comportato non solo la dimidiazione dei termini di impugnativa del provvedimento dell'autorità amministrativa, ma per quanto attiene alla decisione della sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato che qui deve essere esaminata, anche la deroga alla sospensione *ex lege* prevista dall'art. 35 bis comma 3 d.lgs 25/2008 prevista nei ricorsi avverso decisioni dell'autorità amministrativa conclusisi con procedure ordinarie.

Del resto, nell'UE il sindacato giurisdizionale sulla lista dei Paesi Sicuri, è riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa francese che, in quell'ordinamento, ha giurisdizione in materia di protezione internazionale.

Ad esempio, il Conseil d'État ha annullato l'iscrizione su tale lista dell'Albania e del Kosovo nel 2012 ([CE, 26 mars 2012, ASYL et autres, n° 349174, aux tables](#)), per poi ammettere l'iscrizione dell'Albania continuando ad escludere il Kosovo nel 2014 ([CE, 10 octobre 2014, Association ELENA et autres, n° 375474, aux tables](#)).

Inoltre, il Consiglio di Stato francese ha esercitato il proprio sindacato in via diretta anche per valutare la legittimità della permanenza di un determinato Paese nella lista in ipotesi di mutamento della situazione di fatto (Conseil d'État, 2ème – 7ème chambres réunies, 02/07/2021, 437141 – << *La délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est annulée en tant qu'elle maintient sur cette liste les Républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana*>> .

Quindi il controllo sul legittimo inserimento di un paese nella lista dei « paesi sicuri » investe necessariamente, nell'ordinamento italiano, anche il giudice civile chiamato, incidentalmente, a verificare la legittimità della procedura adottata dall'amministrazione per i riflessi che ciò ha sui diritti processuali e, in particolare, per quanto assume rilievo nel presente procedimento, per verificare se la proposizione del ricorso verso la decisione di diniego ha o meno effetto sospensivo automatico.

La giurisprudenza di legittimità in ordine alla corretta applicazione delle procedure accelerate ha infatti affermato che si impone un onere di verifica “*ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto*



soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini.” (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I, 10/03/2021, n.6745; sez. II, 30/06/2021, n.18518)

Il sindacato incidentale del g.o. sulla legittimità degli atti regolamentari « a monte » che disciplinano il procedimento amministrativo all'esito del quale è stata assunta la decisione impugnata, incidente su diritti soggettivi, è stato, da ultimo, riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33248/2022 in materia di sanzioni Consob anche sulla base del principio di concentrazione delle tutele, esigenza che sorge nel caso di specie, dal momento che i procedimenti di protezione internazionale sono devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso di specie vale ricordare a tale fine che l'autorità giudiziaria ordinaria è in virtù della normativa del settore autorità che giudica in via esclusiva dell'impugnativa dell'atto dell'autorità amministrativa (Commissione territoriale). A ciò aggiungasi che in questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'istanza cautelare di sospensiva *inaudita altera parte*, in virtù della dinamica processuale tratteggiata dall'art. 35 bis d.lgs 25/2008, nel quale il contraddittorio è differito all'esito della pronuncia cautelare *inaudita altera parte*.

Non solo, il potere del giudice di sindacare il corretto inserimento di un paese nella lista “paesi sicuri” è coerente e trova fondamento esplicito in quanto previsto dal considerando n. 30 della direttiva procedure nella quale è previsto “*che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche*”. Dato che è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante (cfr. Considerando n.25).

Ne consegue quindi che data la significativa incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente; nonché l'esigenza di assicurare una garanzia di legalità supplementare per il richiedente nel caso (come il presente) in cui il suo ricorso non abbia effetto sospensivo automatico deve riconoscersi al giudice il potere/dovere di sindacare il corretto inserimento di un paese all'interno



della suddetta lista.

Va poi osservato che il Decreto Ministeriale con cui la Tunisia è stata inserita tra i paesi di origine sicuri riveste carattere regolamentare per il suo contenuto. Il regolamento è, infatti, considerato un atto normativo dalla natura “ibrida” in quanto, da un lato, è atto soggettivamente e formalmente amministrativo, perché adottato dal Governo, dall’altro, invece, oggettivamente e sostanzialmente normativo, perché dotato dei tre caratteri tipici degli atti normativi, ovvero la generalità, l’astrattezza e l’innovatività senza che siano determinabili i destinatari.

Pertanto, collocandosi nella gerarchia delle fonti su un piano secondario rispetto alle fonti primarie, è chiaro che non può porsi in contrasto né con la Costituzione né con il diritto dell’UE né con le leggi ordinarie. Spetta quindi al giudice verificare e risolvere direttamente eventuali antinomie tra la fonte primaria e la fonte secondaria essendo il sindacato di costituzionalità previsto solo per le leggi e gli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.).

Tale sindacato, com’è noto, si svolge nel rispetto del principio di separazione dei poteri, e della discrezionalità attribuita all’amministrazione nella valutazione delle fonti qualificate poste alla base dell’inserimento di un paese nella lista. Tale sindacato *deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo*” (Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).

Del resto, la valutazione di sicurezza di un paese è un apprezzamento molto complesso e di conseguenza il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legalità e non di merito amministrativo, è limitato al riscontro della violazione dei vizi dell’atto amministrativo, anche in relazione al mutamento delle circostanze intervenute prima dell’adozione dell’atto applicativo incidente sul diritto soggettivo del richiedente asilo sottoposto alla cognizione esclusiva del giudice ordinario, che fa sorgere l’obbligo legale di revisione, siccome previsto dalla direttiva procedure e dalla disciplina nazionale (Dlgs 25/2007 art. 2 bis , c.1), di cui si è dato conto.

Se è anche è vero che, in linea di principio, la legittimità di un atto amministrativo deve essere valutata al momento della sua adozione secondo il noto principio *tempus regit actum*, tuttavia nel caso di specie non può essere ignorata la natura del



provvedimento di inserimento di un paese nella lista paesi sicuri, che si basa su informazioni relative a circostanze di fatto in continua evoluzione.

Infatti, occorre evidenziare come, nell'ambito dei giudizi di protezione internazionale il giudice, avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare una verifica aggiornata della situazione del paese di origine dovendo giudicare sulla domanda di asilo alla luce delle condizioni di fatto sussistenti al momento della decisione.

Nel dettaglio l'art.3 d.lgs n. 251/2007 e gli artt. 8 e 27, comma 1-*bis*, d.lgs n. 25/2008, norme attuative delle direttive 2005/85/CE (prima "direttiva procedure") e 2004/83/CE ("direttiva qualifiche"), impongono al giudice di esaminare la domanda, su base individuale, alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (cfr. *funditus* Cass., n. 17075/2018).

La necessità di una valutazione aggiornata non riguarda soltanto il merito della domanda di protezione internazionale ma anche l'utilizzabilità della "procedura paesi sicuri" in quanto l'obbligo di periodica revisione è imposto dalle direttive europee e segnatamente dalla direttiva procedure come sopra già illustrato.

Tale dovere di aggiornamento della valutazione dei presupposti per l'inserimento del paese di origine del singolo richiedente nella lista paesi sicuri allo scopo di verificare i presupposti in forza dei quali la legge giustifica in via eccezionale il sacrificio dei diritti procedurali già menzionati grava sugli Stati e dunque su tutti i suoi organi, compresi i giudici

Diversamente, non sarebbe garantito l'*effet utile* della Direttiva, in quanto il richiedente rischierebbe di vedersi sacrificati i propri diritti processuali e le garanzie procedurali sulla base di presupposti di fatto considerati dall'autorità amministrativa per la qualificazione di un paese come sicuro ma non più attuali alla luce del mutamento della situazione di fatto e quindi, in definitiva, al momento dell'adozione dell'atto applicativo impugnato, in assenza delle condizioni legittimanti previste dalla legge e dal diritto dell'UE. Ciò determinerebbe quindi un effetto contrario alle fonti primarie e sovranazionali, effetto che il giudice è tenuto ad evitare.

Anche la stessa giurisprudenza amministrativa è del resto giunta ad affermare che,



nell'ipotesi di atti ad efficacia prolungata di natura regolamentare, come è quello di cui si discorre, il mutamento della situazione di fatto o di diritto intervenuta tra l'emanazione del regolamento e l'adozione dell'atto applicativo sia sindacabile da parte del giudice costituendo una ipotesi di *“inefficacia sopravvenuta che impedisce allo stesso di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, ove si tratti di atto di natura regolamentare, sia suscettibile di disapplicazione”* (Consiglio di Stato, 1973/2011).

Più in generale, nella materia della immigrazione, il Consiglio di Stato ha affermato che nei casi in cui il bene della vita da tutelare ha natura personale il giudice non può *“limitarsi ad una valutazione di tipo statico, ancorata al provvedimento impugnato, ma dovrà operare una valutazione di tipo dinamico – fermi restando il potere discrezionale dell'amministrazione e il divieto di sindacato esteso al merito- al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale”* (Consiglio di Stato, 4763/2022)

Tale esigenza è avvertita dalla stessa giurisprudenza amministrativa francese, sopra richiamata (Conseil d'État, 2ème – 7ème chambres réunies, 02/07/2021, 437141), la quale -proprio in relazione alla lista dei paesi sicuri- ha affermato che deve potersi sanzionare, sia pure con effetti *ex nunc*, un atto di natura regolamentare quando la sua perdurante applicazione, per il mutamento della situazione di fatto, determinerebbe effetti contrastanti con l'ordinamento giuridico.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, può affermarsi che:

- è ammissibile il sindacato incidentale del g.o. sulla legittimità dell'inserimento di un paese nell'elenco dei paesi di origine considerati sicuri per i riflessi di natura processuale discendenti da tale inclusione e quindi per la diretta incidenza su posizioni di diritto soggettivo tutelate dal diritto nazionale e dell'UE;
- tale valutazione non attiene al merito della domanda di protezione internazionale e non è condizionata dalla valutazione della posizione individuale del richiedente essendo i criteri fissati dalla legge e dalla direttiva per la qualificazione del paese come sicuro di natura generale e astratta;
- tale sindacato, incidente su un atto di natura regolamentare, e quindi su fonte secondaria, non si estende al merito amministrativo;
- il g.o. è tenuto a valutare la legittimità dell'atto al momento della sua



adozione e la sua perdurante efficacia in caso di mutamento del presupposto di fatto valutando la situazione aggiornata del paese in modo da evitare che, al momento della sua concreta applicazione, non si realizzino effetti contrari alle norme primarie e sovranazionali;

- all'accertamento della illegittimità e/o inefficacia sopravvenuta consegue la disapplicazione *in parte qua*, da compiersi in via incidentale ex art. 5 L.A.C., del decreto ministeriale.

Ciò premesso, scendendo alla valutazione del caso in esame il ricorrente, come anticipato in premessa, evidenzia significativi mutamenti della situazione socio-politica in Tunisia non presi in considerazione dall'Amministrazione nell'istruttoria che ha portato all'inserimento nel DM. 04.10.2019 e poi alla conferma DM 17 marzo 2023 del paese nell'elenco paesi sicuri, e chiede quindi sul punto pronunciamento espresso del Collegio

Sicché è da chiedersi, citando testualmente la direttiva procedure, quale *“cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro”* faccia sorgere l'obbligo dello Stato di riesaminare la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo (art. 37 c.2 Direttiva procedure cit.).

Ora, esaminando l'allegato 1 alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, si deve ritenere che un paese può essere considerato paese di origine sicuro *“se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

E che *“Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:*

a) *le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;*

b) *il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto*



internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.”

Così analogamente il legislatore nazionale nel recepire la direttiva citata ha previsto, ai commi 2 e 3 dell'art. 2 bis del D.Lgs 25 del 2008, che *“Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea; c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra; d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà”*

Sicché alla luce di tali norme il mutamento della situazione nel paese di origine in grado di far sorgere l'obbligo legale di revisione di cui si è detto può attenersi - per un verso - al diffondersi di *persecuzioni (quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE,) tortura, altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, o pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o*



internazionale oppure, può riguardare – per altro verso - il modo con cui le persecuzioni ed i maltrattamenti vengono prevenuti da quello stato avendo riferimento alternativamente a) alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari ed il modo in cui sono applicate; b) al il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea; c) al rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra; d) alla sussistenza o meno un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

In altre parole, il mutamento delle circostanze può riguardare tanto il mutamento delle condizioni di fatto in quel determinato paese nel quale, in ipotesi, potrebbero essersi diffuse forme di persecuzione fino a quel momento non considerate dall'Amministrazione nella propria valutazione, quanto il mutamento del quadro istituzionale e normativo – e della conseguente situazione socio politica – finalizzato alla prevenzione e repressione delle forme di persecuzione e maltrattamenti ai danni della popolazione.

Ciò rende necessario l'esame delle attuali condizioni di sicurezza della Tunisia operato dalle fonti qualificate più aggiornate al fine di verificare se non vi sia stato un mutamento delle condizioni di fatto tale da determinare un *“cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani”* e da far sorgere l'obbligo di revisione; le fonti qualificate sono quelle indicate dal Legislatore europeo ed *in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti*; e raffrontando dette fonti con quelle utilizzate dall'amministrazione nell'istruttoria che ha portato all'emanazione del decreto al fine di enucleare quali mutamenti di fatto rilevanti – nel senso in cui sopra specificato - si siano *medio tempore* verificati.

Orbene guardando alle premesse del D.M. 17 Marzo 2023 emerge che con *“l'appunto n. 181962 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”* il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso agli altri Ministeri coinvolti (Giustizia ed Interno) *“le schede contenenti le*



determinazioni relativamente” ai Paesi considerati sicuri. Tale “*appunto*” e la scheda ad esso allegata, quindi, rappresentano l’atto interno con cui è stata compiuta la valutazione di sicurezza da parte dell’Amministrazione in forza dei criteri legislativi europei sopra evidenziati; atto che deve essere compiutamente analizzato al fine di verificare il corretto mantenimento della Tunisia nell’elenco alla luce dei criteri sopra enucleati.

Analizzando la scheda sicurezza della Tunisia, aggiornata al 28/10/2022, si può vedere come l’Amministrazione abbia già in parte valutato alcuni degli eventi di crisi sociopolitica citati dal ricorrente all’interno dei suoi atti difensivi.

Ed in specie l’Amministrazione ha tenuto conto della grave crisi democratica che investe la Tunisia e dell’impatto che essa ha sul “*suo ordinamento giuridico*”, e sull’applicazione della legge “*all’interno di un sistema democratico*”.

Difatti l’Amministrazione ha preso in considerazione il fatto che era in corso una significativa concentrazione di tutti i poteri dello Stato in capo al Presidente Saied tanto è vero che – nella parte relativa all’ordinamento giuridico (“*situazione legale*”) - si legge che nel D.M. citato che il “*DPR n. 117 del 22 settembre 2021, di fatto ha concentrato la maggior parte dei poteri nelle mani del Presidente*”.

Tuttavia, ciò – ad avviso dell’Amministrazione – non sarebbe stato sufficiente per escludere il paese dalla lista in quanto, per un verso sarebbe stata preservata l’indipendenza della magistratura, nonostante il “*Presidente Saïed ha adottato nei mesi scorsi un decreto con il quale ha unilateralmente destituito 57 giudici*”.

Alla data di emissione del decreto l’indipendenza della magistratura sussisterebbe ancora – secondo la valutazione dell’Amministrazione – poiché il *Tribunale amministrativo ha sospeso l’esecuzione di tale decreto, a dimostrazione del fatto che la Magistratura mantiene ancora essenzialmente una sua indipendenza*”.

Così come, “*Un altro importante test*” (v. pag 56 scheda sicurezza paese) per la Tunisia sarebbero state le elezioni democratiche del 17 dicembre 2022 per le quali il “*controllo è affidato all’ISIE, organo indipendente che sta vigilando sulla correttezza delle procedure di voto*”; il che secondo la scheda dell’Amministrazione avrebbe garantito un sufficiente tasso di trasparenza alle elezioni e democraticità del paese.

Ma, ad oggi, gli elementi, che hanno portato l’Amministrazione a ritenere che la crisi del sistema democratico tunisino non fosse talmente grave da determinare la sua



esclusione dalla lista paesi sicuri, devono esser riconsiderati alla luce di alcuni recentissimi e gravi sviluppi che hanno riguardato proprio alcuni degli elementi valorizzati dall'amministrazione in sede istruttoria.

In particolare – per ciò che attiene all'indipendenza della magistratura – sebbene il 9 agosto 2022 il Tribunale Amministrativo di Tunisi avesse sospeso -per 49 su 57 magistrati- il provvedimento presidenziale di destituzione emesso da Saied, ordinando la loro reintegrazione, a tutt'oggi (non solo alla data di emissione del DM paesi sicuri) tale ordine è rimasto del tutto ineseguito (cfr. <https://www.tap.info.tn/en/Portal-Politics/15451071-dismissal-of> ; <https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/6040/2022/en/>).

Non solo, risulta anche che il 12 febbraio 2023 tra gli arresti di massa compiuti siano stati coinvolti anche due giudici oggetto del provvedimento destituivo dal Presidente nel Giugno 2022 (cfr. [La polizia tunisina arresta ex giudici licenziati dal presidente, dicono avvocati e media | Reuters](#)).

Lo stesso Presidente poi, con riferimento agli arresti politici, ha affermato, riferendosi ai magistrati arrestati che chiunque avesse “osato esonerare” dalle loro responsabilità gruppi criminali sarebbe stato considerato loro “complice” (v. <https://www.amnesty.it/indagini-per-reati-infondati-nuovo-giro-di-vite-in-tunisia/>; <https://www.hrw.org/news/2023/02/27/tunisia-president-intensifies-attacks-judicial-independence>).

Quanto poi alle elezioni svoltesi il 17 dicembre 2022, deve rilevarsi come risulti che Saïed abbia sostituito il comitato esecutivo dell'ISIE (organo indipendente di controllo delle elezioni) con persone di sua fiducia e che l'organismo, nella nuova composizione, sia stato incaricato di organizzare sia le elezioni che il referendum. Con il referendum costituzionale inoltre è stata modificata la modalità di elezione dell'ISIE, la quale non è più disciplinata dalla Costituzione secondo una procedura vincolante. Oggi i membri dell'organismo di controllo possono essere nominati con legge ordinaria, o decreto presidenziale. (v. [Tunisia: Rapporto Paese 2023 sulla libertà nel mondo | Casa della Libertà \(freedomhouse.org\)](#)).

Così, le successive elezioni parlamentari del dicembre 2022, così organizzate, hanno registrato una partecipazione inferiore al 9% degli aventi diritto al voto (v New York Times, As Tunisia Drifts Farther From Democracy, Voters Shun Election, 20 dicembre



2022, <https://www.nytimes.com/2022/12/20/world/middleeast/tunisia-election-parliament.html> ; Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, <https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid> ; WPR, Tunisia's Low-Turnout Elections Just Backfired for Saied, 20 dicembre 2022, <https://www.worldpoliticsreview.com/kais-saied-tunisia-democracy-constitution-elections/> ; The Guardian, Tunisian parliamentary election records just 8.8% turnout, 18 dicembre 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/dec/17/tunisian-parliamentary-election-records-just-88-turnout> Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022b, <https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid>).

Il ballottaggio delle elezioni parlamentari, parimenti, è stato caratterizzato dalle medesime bassissime percentuali di affluenza al voto ([Al ballottaggio delle elezioni parlamentari in Tunisia l'affluenza è stata solo dell'11 per cento - Il Post](#)).

Infine il 14 settembre 2023, la Tunisia ha vietato l'ingresso nel Paese a una delegazione del Parlamento Europeo ([La Tunisia ha vietato l'ingresso nel paese a una delegazione del Parlamento Europeo - Il Post](#)).

Vi è un ulteriore e relevantissimo profilo da considerare ai fini della rivalutazione della presunzione di sicurezza di un paese terzo.

È bene evidenziare che il deterioramento delle condizioni democratiche che ha riguardato la Tunisia impone anche la verifica della *“la misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: (...) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra”* (secondo la testuale previsione dell'art. 2 bis comma 3 lett. C) D.lgs 25 del 2008).

Nell'istruttoria amministrativa del DM paesi sicuri, con riguardo a questo specifico aspetto già si evidenziava come in Tunisia non vi fosse una disciplina *“dedicata alla concessione dell'asilo o dello status di rifugiato”* pur considerando che il Ministro dell'Interno riesce a *“coordinarsi regolarmente con UNHCR. Nelle more della definizione di un quadro giuridico definito, UNHCR è l'unico soggetto che conduce valutazioni sullo status di rifugiato. UNHCR fornisce assistenza ai rifugiati registrati per cure sanitarie di base e, in alcuni casi, istruzione di base. Il governo garantisce ai rifugiati registrati accesso a servizi di istruzione e alle strutture pubbliche per la sanità*



di base.”

Posto che non risulta allo stato essere stato definito alcun quadro giuridico riguardo il riconoscimento del diritto di asilo, risulta di contro che l’UNHCR in data 27 giugno 2023 abbia espresso profonda preoccupazione, *“per la sicurezza e il benessere di centinaia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Tunisia, che rimangono bloccati in condizioni terribili a seguito del loro allontanamento in aree remote e desolate vicino ai confini del Paese con Libia e Algeria. Altri sono stati spinti oltre i confini verso la Libia o l’Algeria”*.

In particolare, UNHCR ha richiesto a *“tutti i paesi coinvolti di rispettare i propri obblighi legali internazionali nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo”*; ritenendo necessaria una *“tempestiva risoluzione di questa situazione. Ciò include anche la garanzia che coloro che necessitano di protezione internazionale siano identificati e abbiano l’opportunità di chiedere asilo, e che i migranti vulnerabili, comprese le vittime della tratta e i minori non accompagnati, siano indirizzati verso servizi adeguati”* (v. <https://www.unhcr.org/news/press-releases/unhcr-and-iom-appeal-urgent-solutions-refugees-and-migrants-stranded-tunisia>) .

Tale preoccupazione, in data 17.07.2023, è stata condivisa dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović, in una relazione relativa alla conclusione di un memorandum d’intesa tra i paesi Unione Europea e Tunisia – che prevede, tra l’altro, una più stretta cooperazione in materia migratoria – ha sottolineato come sia necessario *“insistere su una chiara tutela dei diritti umani in qualsiasi ulteriore cooperazione in materia di migrazione con la Tunisia”*; *“La tutela globale dei diritti umani deve essere parte integrante di qualsiasi attività di cooperazione in materia di migrazione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i paesi terzi, compresa la Tunisia. Tali garanzie dovrebbero garantire che il sostegno non si traduca, direttamente o indirettamente, in violazioni dei diritti umani da parte di tali paesi terzi. Le gravi violazioni dei diritti umani contro i rifugiati e i migranti denunciate di recente in Tunisia non fanno altro che rendere più urgente l’inclusione di tali garanzie”* (cfr. <https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/european-states-migration-co-operation-with-tunisia-should-be-subject-to-clear-human-rights-safeguards>) .

E successivamente, in data 05.09.2023, anche il mediatore europeo ha aperto un’indagine di propria iniziativa su come la Commissione europea intendesse garantire



il rispetto dei diritti umani dei migranti in Tunisia, aprendo formalmente un “caso” relativo al memorandum d’intesa suddetto e chiedendo alla commissione se “*ha effettuato una valutazione dell’impatto sui diritti umani (HRIA) del protocollo d’intesa prima della sua conclusione e ha considerato possibili misure per mitigare i rischi di violazioni dei diritti umani, in particolare nel contesto delle azioni previste in materia di “migrazione e mobilità”?*” e se si di renderla pubblica, e se “*intende la Commissione effettuare una HRIA periodica, sistematica ed efficace delle azioni intraprese nel corso dell’attuazione del memorandum*”. (v. <https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/175102>).

L’analisi complessiva degli eventi successivi al 28 ottobre 2022 – data di ultimo aggiornamento della scheda paese riguardante la Tunisia – denota come siano avvenuti nell’ultimo anno eventi che hanno riguardato aspetti critici, già qualificati come tali dalla stessa scheda ministeriale, e che hanno reso la situazione tunisina – proprio con riguardo a tali aspetti - ancora più critica sia sotto il profilo del tasso di democraticità del paese che è funzionale, *inter alia*, alla permanenza di un “*un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni*” dei diritti e libertà stabiliti nella *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea*”.

Sia poi con riferimento alla “*misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: (...) il rispetto del principio di cui all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra*”, (cfr. art. 2 bis comma 3 lett. B) C) e D.lgs 25 del 2008).

Sicché, è proprio perché trattasi di aggiornamenti, relativi a fatti già ritenuti rilevanti dall’amministrazione, in modo coerente coi criteri legislativi, che può dirsi che gli eventi recentemente verificatisi in Tunisia -per come descritti dalle fonti qualificate sopra riportate rappresentano- un “*cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro*” in conseguenza dei quali ed in conformità al diritto sovranazionale sorge l’obbligo dello Stato di riesaminare *tempestivamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri*



conformemente al presente articolo.

Tali fatti sopravvenuti si pongono in un quadro già critico per come rappresentato nella stessa scheda sicurezza del 28.10.2022 e vanno quindi ad aggiungersi agli ulteriori indicatori che, ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs 25/2018, devono essere considerati ai fini della qualificazione di un paese come sicuro.

In particolare, nella scheda paese, sulla base delle fonti internazionali consultate, viene riportato che:

- *“ la legge vieta arresti e detenzioni arbitrarie, ma non sempre il divieto sarebbe rispettato. Gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione sulla possibilità che lo stato di emergenza ancora in vigore possa fornire alle autorità i mezzi per arrestare i cittadini con prove scarse o inesistenti”*.
- *“ dal 2021 alcuni attivisti per i diritti umani segnalano una crescita delle attività di repressione della libertà di parole e stampa, tra cui l'aumento degli arresti nei confronti di persone che avevano pubblicato post su Facebook critici verso la repressione della polizia e la presunta corruzione ufficiale. A ottobre 2021 è stato ordinata la chiusura di Zitouna TV, una stazione televisiva privata, tre giorni dopo che la polizia aveva arrestato un presentatore e un parlamentare per le loro critiche in onda al Presidente Saied. La polizia ha chiuso inoltre le stazioni private Nessma TV e la radio Al-Quranm sostenendo che operavano senza licenza”*.
- *“negli ultimi anni Amnesty International ha denunciato l'aumento di casi di incidenti o interferenze delle forze armate nelle proteste, nonché di arresti violenti, aggressioni, uso della forza o dei lacrimogeni e diversi video sono apparsi sui social media riprendendo forze di polizia che colpiscono manifestanti pacifici”*.
- *“ diversi attivisti locali per i diritti umani hanno denunciato la pratica della tortura nelle stazioni di polizia e nei centri di detenzione. Le condizioni delle prigioni sono al di sotto degli standard internazionali a causa del sovraffollamento e delle infrastrutture inadeguate” e che “l'organizzazione indipendente tunisina contro la tortura (OCTT) ha segnalato la morte di alcune persone durante la custodia delle forze di sicurezza (a una di esse non sarebbe stato permesso l'accesso di farmaci salva vita di cui aveva bisogno)”*.

Tali criticità non sono state ritenute dall'autorità amministrativa ostative al



riconoscimento della Tunisia come paese sicuro. Tuttavia, gli eventi sopravvenuti, sopra menzionati, incidenti sull'indipendenza del potere giudiziario, che rappresenta il necessario presidio di legalità contro tali abusi, aggravano il quadro ed influiscono in maniera significativa sulla effettività della tutela, legittimando quindi una rivalutazione della situazione generale del Paese.

Il suddetto riesame non è, invece, ancora avvenuto e ad oggi la Tunisia permane formalmente nell'elenco dei paesi sicuri, in forza di una valutazione non più aggiornata, e che avrebbe dovuto esserlo per espressa disposizione di legge nazionale e di fonte di diritto dell'UE; per questa ragione non può ritenersi- allo stato- giustificata la deroga delle regole relative al diritto di accesso alla giustizia di cui sopra si è detto.

Accertato il mancato aggiornamento dell'elenco di paesi da presumere sicuri, stante il verificarsi dei menzionati significativi mutamenti che hanno da tempo fatto sorgere l'obbligo legale di revisione dell'elenco, essendo venuto meno il presupposto di fatto che giustificava l'inserimento della Tunisia in tale elenco, il DM 17 marzo 2023 deve ritenersi *in parte qua* non più conforme ai criteri legislativi indicati nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e nell'art. 2 bis del D.Lgs. 25 del 2008 che ne è al contempo recepimento e attuazione.

Ne consegue la sopravvenuta inefficacia del decreto e pertanto per quanto più sopra indicato una ri-espansione dei diritti processuali, con applicazione della procedura ordinaria a cui consegue il diritto del richiedente a permanere sul territorio dello Stato sinché il suo ricorso giurisdizionale non verrà definito.

Pertanto, la proposizione della domanda giudiziale deve ritenersi che abbia determinato l'effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva della decisione di diniego della Commissione Territoriale, ai sensi dell'art. 35 bis comma 3 del D.Lgs 25 del 2008.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

Dichiara che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del procedimento.



Dispone che il presente decreto sia notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, dll'art. 35 bis del Dlgs 25/2008 unitamente all'istanza di sospensione per consentire, entro cinque giorni dalla notificazione alle parti di depositare note difensive ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del precedente termine di depositare note di replica, riservandosi, qualora siano state depositate note un nuovo decreto di conferma, modifica o revoca del presente provvedimento.

Si comunichi alle parti e al PM

Così deciso alla camera di consiglio del 25.10.2023

Il Relatore

Dott. Umberto Castagnini

Il Presidente

Dott. Luca Minniti

Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati

